



COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente	10720 5
DELIBERAZIONE N. 11	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BISLERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSINI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RIBONI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	Assente
BOSCHIROLI ENEMESIO	CONSIGLIERE	Presente
COSTENARO PLINIO	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI ZAVERIO	CONSIGLIERE	Presente
ROZZA VERONICA	CONSIGLIERE	Assente
BIGNAMINI ENNIO	CONSIGLIERE	Assente
ERIBERTO		
NEOTTI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
PARISI ULGARICO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- Comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- Comma 653: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- Comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025;

RICHIAMATO l'art. 28, comma 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021, che testualmente recita: *“Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.”;*

CONSIDERATO che non sono intervenute circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF per l'anno 2023, che pertanto viene confermato nell'importo complessivo di € 204.930,00, suddiviso in costi variabili per € 80.180,00 e in costi fissi per € 124.750,00;

DATO ATTO che il Comune dovrà coprire integralmente i costi sopra indicati con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei sopra citati coefficienti;

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022-2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che suddette tariffe vengono allegate alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di stabilire le scadenze di pagamento della TARI per l'annualità 2023 in tre rate, come di seguito dettagliate:

- 1° rata (o versamento in unica soluzione): 31/07/2023;
- 2° rata: 30/09/2023;
- 3° rata: 30/11/2023;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cremona;

VISTO il nuovo "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che copia della presente dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7 resi in forma palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) Di approvare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
- 3) Di stabilire le scadenze di pagamento della TARI per l'annualità 2023 in tre rate, come di seguito dettagliate:
 - 1° rata (o versamento in unica soluzione): 31/07/2023;
 - 2° rata: 30/09/2023;

– 3° rata: 30/11/2023;

- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI 2023, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
Provincia di Cremona

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.04.2023

Delibera N° 11

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TAGLIETTI MARIA ASSUNTA

Li, 21.04.2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taglietti Maria Assunta

Li, 21.04.2023

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI', 27.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alesio Massimiliano